

CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino

SCHEMA DI CONVENZIONE EDILIZIA TRA IL COMUNE DI CHIERI

ED I SIGG. _____

DA STIPULARSI AI SENSI DEGLI ARTT. 41 BIS – 43 (PIANO DI RECUPERO DI LIBERA INIZIATIVA) DELLA LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ in Chieri in una stanza del Palazzo Comunale di Chieri, in Via Palazzo di Città n. 10 avanti me Dott. _____ non assistito dai testimoni avendovi i comparenti tra loro d'accordo e con il mio consenso rinunziato, sono personalmente comparsi i signori:

_____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza del Comune di Chieri – Via Palazzo di Città n. 10, C.F. 82000210011, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione Territorio ed in forza all'art. 107, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, il quale interviene altresì in esecuzione del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, che in copia conforme all'originale rilasciata dal Segretario Generale del Comune di Chieri in data _____ si allega al presente quale allegato _____ per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura di dispensa dei comparenti;

- _____ nato a _____ (_____) il _____, residente in _____, via _____ n. _____ - C.F. _____;
- _____ nato a _____ (_____) il _____, residente in _____, via _____ n. _____ - C.F. _____;

i quali intervengono nella qualità di proprietari degli immobili siti in Chieri via dei Giardini n. 6, distinti a Catasto Terreni al Foglio 44 mappale n.123

e al Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Sub	Categoria
44	122	1	A3
44	123	4	C6

in seguito denominati "privati stipulanti".

Dell'identità personale dei comparenti, loro poteri di firma e di legale rappresentanza, io Notaio sono certo

PREMESSO

- che il Comune di Chieri è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36-19211 del 19.05.1997 e successive varianti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 20.07.1977 e successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 26 bis del 13 gennaio 1978 ratificata dal Consiglio Comunale con verbale n. 4 del 28 febbraio 1978 vennero determinati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 1978 vennero determinate le aliquote relative al costo di costruzione per gli edifici destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali e le norme per l'applicazione degli artt. 3, 6 e 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 16 D.P.R. 380/01);
- che con Deliberazione n. 288 del 25 settembre 1982 del Consiglio Comunale sono state adeguate le aliquote relative al costo di costruzione a seguito del disposto dell'articolo 9 della legge 94/82;
- che con Deliberazione del C.R. n. 817 – 8294 del 21.06.1994 è stato aggiornato il costo di costruzione degli edifici residenziali e determinate le nuove aliquote da applicare;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 18/01/2021 è stato adeguato il costo di costruzione degli edifici residenziali determinato con la Deliberazione del C.R. anzidetta;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 104 del 30.10.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina il Contributo di Costruzione, di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e relativi allegati: 1) Determinazione degli oneri di urbanizzazione, 2) Schema di convenzione tipo, 3) Capitolato Speciale Tipo per l'esecuzione delle opere a scomputo, 4) Determinazione del Costo di Costruzione di edifici residenziali nonché gli allegati 5) Esecuzione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria: modalità operative e requisiti minimi dei concorrenti, 6) Esecuzione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria: bozza lettera di invito, 7) Esecuzione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria: schema di contratto, 8) Esecuzione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria: schema verbale di gara rimasti invariati e da utilizzare esclusivamente per le Convenzioni stipulate in data antecedente al 06.12.2011;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 18/01/2021 sono stati adeguati gli oneri di urbanizzazione determinati con la Deliberazione del C.C. n. 104/2012;
- che i privati stipulanti hanno presentato al Comune di Chieri un progetto di Piano di Recupero, (pratica edilizia n. 5/2020/SUE) per *“la ristrutturazione di edificio unifamiliare residenziale senza ampliamento e riposizionamento di basso fabbricato ad uso autorimessa”* dell'immobile proprietà del proponente sita in Chieri, località Via dei Giardini n.6, incluso nell'area d'intervento Ar1 – Centro Storico – Ambito 61 - del P.R.G.C. vigente;
- che il Piano di Recupero è conforme ai disposti della normativa statale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia nonché al Piano Regolatore Generale del Comune di Chieri;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. _____ in data _____ (esecutiva dal _____) ha approvato il Piano di Recupero n. 5/2020/SUE, lo schema di convenzione e gli elaborati tecnici facenti parte del progetto proposto.;

- con atto rogito Notaio _____ rep. n. _____ del _____ i terzi confinanti hanno concesso assenso espresso all'edificazione lungo il confine di proprietà dei privati stipulanti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e considerato, detti comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1° - GENERALITÀ

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione avviene anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.

ART. 2° - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO DI RECUPERO

L'attuazione del progetto di Piano di Recupero sul terreno sito nel Comune di Chieri, così come identificato in premessa, avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione e prescrizioni di cui ai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Tav. 00: STATO DI FATTO – INQUADRAMENTO;
- Tav. 01: STATO DI PROGETTO – INQUADRAMENTO;
- Tav. 02: ESTRATTO PRGC – ESTRATTO DI MAPPA – PLANIMETRIE GENERALI;
- Tav. 03: STATO ATTUALE : PIANTE – SEZIONI;
- Tav. 04: STATO ATTUALE : PROSPETTI – PARTICOLARI;
- Tav. 05: PROGETTO : PIANTE – SEZIONI;
- Tav. 06: PROGETTO : PROSPETTI – PARTICOLARI;
- Tav. 07: SOVRAPPOSIZIONI : PIANTE e SEZIONI;
- Tav. 08: SOVRAPPOSIZIONI : PROSPETTI;
- Tav. 09: PROGETTO RECINZIONE : PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI – PARTICOLARI;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione geologica e di compatibilità idraulica;
- Documento di verifica assoggettabilità V.A.S.;

I sopraccitati elaborati, ad esclusione dello schema di convenzione, in quanto parti integranti della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ che ha approvato lo strumento urbanistico esecutivo, hanno già acquisito natura di atti pubblici.

Ne è dunque qui omessa l'allegazione dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto ed il Comune approvati.

ART. 3° - CESSIONE DELLE AREE DESTINATE A VIABILITÀ E STANDARD URBANISTICI

I privati stipulanti in relazione al disposto del paragrafo 1°), primo comma dell'art. 45 della Legge Reg. 5 dicembre 1977 n. 56, cedono gratuitamente al Comune di Chieri, che accetta, le aree di proprietà necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; dette aree sono deducibili dalla planimetria di progetto nella Tavola 02 allegata al Piano di Recupero .

Tale aree, complessivamente pari a mq. 65 circa risultano meglio specificate nel tipo di frazionamento catastale redatto in data _____ e approvato dall'AdE di Torino con il n. _____ in data _____ che firmato dalle parti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "___" con le seguenti risultanze:

Foglio n. _____ mappale _____ (ex _____) di are _____ e centiare _____.

Il tutto formante un sol corpo alle coerenze di: via dei Giardini, Foglio 44 mappali 187/98/180, via Cesare Battisti, Foglio 44 mappale 121.

Il descritto terreno è pervenuto alla parte cedente per compravendita rogito Notaio Mariatti del 21 marzo 2006, Rep. 42941 Racc. 15473.

La cessione dell'area avviene con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche nel caso che per qualsiasi ragione le aree destinate all'edificazione privata non venissero, in tutto o in parte, utilizzate dai privati stipulanti, successori od aventi causa.

ART. 4° - OPERE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I privati stipulanti ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 6.06.2001 n. 380, si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere la quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria se dovuta, determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n°104 del 30/10/2012 e successivo aggiornamento con Determinazione Dirigenziale n°4 del 18/1/2021.

Le parti danno atto che la trasformazione prevista degli elaborati di cui al precedente Art. 2° rientra nella casistica di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

I privati stipulanti si impegnano a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria, dell'importo complessivo di Euro 6.691,26, senza il riconoscimento dell'I.V.A. e determinato sulla base dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte Anno 2021, abbattuto di una percentuale pari al 10%. Dette opere sono desumibili dalla Tav. 9 allegata al Piano di Recupero e saranno fatte oggetto di progettazione esecutiva da autorizzarsi nell'ambito del primo titolo abilitativo, da presentarsi entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo. A titolo indicativo, le opere di urbanizzazione primaria previste sono le seguenti:

- Allargamento della sede stradale di Via dei Giardini con realizzazione di tratto di marciapiede pedonale di larghezza pari a 150 cm e tracciamento di stalli per la sosta;
- Modifica della fioriera lungo Via Cesare Battisti, ripristino della pavimentazione e traslazione degli stalli per la sosta con nuovo tracciamento.

Eventuali variazioni delle opere previste dal presente accordo, rientranti nei limiti di cui al successivo Art. 14- Varianti ma implicanti incremento del carico urbanistico, comporteranno la quantificazione dell'ammontare degli oneri dovuti, da determinarsi e versarsi al rilascio di relativi titoli abilitativi. Da detta quantificazione potrà essere dedotto in tutto o in parte il valore delle opere di urbanizzazione primaria nel frattempo realizzate in attuazione della previsione di cui sopra.

Gli eventuali contributi richiesti da ENEL, TELECOM, ITALGAS, o altri enti e società erogatrici di servizi per l'estensione delle rispettive reti sono per intero a carico dei privati stipulanti.

Con la stipula del presente accordo il Comune consente ai privati stipulanti l'apertura di un nuovo accesso carraio e pedonale in deroga all'art. 47 del vigente Regolamento Edilizio e con forma, dimensione e posizione come desumibili dalla Tav. 09 allegata al Piano di Recupero. Detto accesso dovrà essere autorizzato con idoneo provvedimento amministrativo, dotato di numerazione civica e assoggettato al versamento del canone previsto dal vigente Regolamento comunale in materia.

ART. 5° - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere ed i manufatti saranno soggetti a certificazione di regolare esecuzione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a cura del Direttore dei Lavori. La progettazione, la direzione dei lavori e la certificazione di regolare esecuzione saranno eseguiti a esclusiva cura e spese dei privati stipulanti.

Il Comune effettuerà il controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione organizzando le forme di controllo ritenute più opportune.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà comunque essere emesso entro mesi 7 dalla dichiarazione di ultimazione lavori, purché le opere siano correttamente eseguite.

A seguito del certificato di regolare esecuzione, recepito con Determina Dirigenziale, il Direttore dei Lavori provvederà alla consegna al Comune, su supporto informatico (georiferito in coordinate Gauss-Boaga, formato compatibile con Autocad 2000 e prodotti simili: DXF), del rilievo di tutte le opere di urbanizzazione eseguite dal privato stipulante.

Ai soli effetti dell'efficacia della segnalazione certificata di agibilità degli edifici e prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, il Direttore dei Lavori potrà attestare il regolare funzionamento delle opere di urbanizzazione.

Con l'emissione della Determina Dirigenziale di presa d'atto del certificato di regolare esecuzione, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, eseguite su sedime di proprietà comunale, passeranno automaticamente in proprietà del Comune di Chieri, che le prenderà in carico e, qualora non diversamente specificato, si assumerà ogni onere di manutenzione. Sino a che ciò non avviene, sarà obbligo dei privati stipulanti curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo diversamente convenuto.

ART. 6° - URBANIZZAZIONI SECONDARIE

I privati stipulanti ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 6.06.2001 n. 380, si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere la quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria se dovuta, determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n°104 del 30/10/2012 e successivo aggiornamento con Determinazione Dirigenziale n°4 del 18/1/2021.

Le parti danno atto che la trasformazione prevista degli elaborati di cui al precedente Art. 2° rientra nella casistica di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Eventuali variazioni delle opere previste dal presente accordo, rientranti nei limiti di cui al successivo Art. 14 - Varianti ma implicanti incremento del carico urbanistico, comporteranno la quantificazione dell'ammontare degli oneri dovuti, da determinarsi e versarsi al rilascio di relativi titoli abilitativi.

ART. 7° - COSTO DI COSTRUZIONE

I privati stipulanti si obbligano, per sé e loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere gli oneri relativi al costo di costruzione di cui all'art. 16 D.P.R. 6.06.2001 n. 380. Tali oneri saranno contabilizzati secondo le modalità in vigore al momento della specifica comunicazione da parte del Comune.

Le parti danno atto che la trasformazione prevista degli elaborati di cui al precedente Art. 2° rientra nella casistica di cui all'art. 17, comma 3, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Eventuali variazioni delle opere previste dal presente accordo, rientranti nei limiti di cui al successivo Art. 14 - Varianti ma non rientranti nella suddetta casistica di esclusione, comporteranno la quantificazione dell'ammontare del costo di costruzione dovuto, da determinarsi e versarsi secondo il vigente Regolamento comunale in materia.

ART. 8° - TRACCIAMENTI OPERE

I privati stipulanti si impegnano a tracciare a propria cura e spese le strade, la delimitazione dei lotti e quant'altro attiene al piano stesso afferente le opere di urbanizzazione con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria di insieme del titolo abilitativo edilizio con gli opportuni riferimenti.

ART. 9° - CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO

Ai sensi dell'art. 45 punto 4) della Legge Reg. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche, relativo alle sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti in caso di inosservanza delle destinazioni d'uso previste nel piano esecutivo, si stabilisce quanto di seguito indicato:

1. la destinazione d'uso determinata nel Piano di Recupero dovrà rimanere invariata per dieci anni dall'ultimazione dei lavori oggetto del titolo abilitativo.
2. mutamenti di destinazione d'uso non autorizzati e non connessi all'esecuzione delle opere edilizie e che avvengono nel decennio a favore di destinazioni ammesse dal P.R.G.C., saranno convenzionalmente sanzionati mediante il versamento al Comune della somma di Euro 30,00 per ogni metro cubo di volume delle parti dell'edificio oggetto di intervenuto cambiamento.
3. mutamenti di destinazione d'uso non autorizzati e connessi all'esecuzione di opere edilizie e che avvengono nel decennio a favore di destinazioni ammesse Dal P.R.G.C., saranno convenzionalmente sanzionati mediante il versamento al Comune della somma di Euro 60,00 per ogni metro cubo di volume delle parti dell'edificio oggetto di intervenuto cambiamento .

4. mutamenti nel decennio, con o senza opere, per destinazioni non ammesse dal P.R.G.C., sono convenzionalmente equiparati a variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'art. 31 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e s.m.i., ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui al 2° comma art. 32 del D.P.R. stesso.

Oltre il decennio i mutamenti di destinazione seguiranno il regime all'epoca stabilito dalla legge e dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero

Le sanzioni previste nel presente articolo, in adempimento del punto 4) art. 45 della legge regionale 56/77 e s.m.i., sono aggiuntive rispetto a quelle eventuali di legge.

Il regime sanzionatorio convenzionale non esclude la possibilità di chiedere ed ottenere, se la domanda sia conforme alle norme, autorizzazione edilizia a mutare, con o senza opere, la destinazione senza che tale eventualità costituisca variante al Piano di Recupero.

ART. 10° - SANZIONI

Nel caso di mancato o di ritardato versamento dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, qualora dovuto, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380.

In caso di inosservanza del progetto relativo alle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese dei privati stipulanti, qualora il Comune non abbia autorizzato le varianti ovvero in caso di insoddisfacente funzionamento delle opere stesse: versamento dell'importo necessario al ripristino o alla sistemazione delle opere e della parte di esse eseguita in difformità e non funzionante;

ART. 11° - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Tutti i diritti e gli obblighi di cui al presente Atto riguardante l'attuazione dell'intervento edilizio e delle opere di urbanizzazione previste sono assunti dalla Città di Chieri e dal privato stipulante, suoi successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora i privati stipulanti procedano all'alienazione delle aree interessate dal Permesso di Costruire Convenzionato dovranno trasmettere agli acquirenti dei terreni gli oneri di cui alla Convenzione stipulata con il Comune di Chieri.

In caso diverso e nel caso di trasferimento parziale degli oneri sopra citati, i privati stipulanti ed i loro successori od aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di Chieri di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti dei lotti.

Quanto sopra dovrà risultare dall'atto di vendita unitamente all'esplicito impegno dell'acquirente di subentrare in tutto o in parte ai privati stipulanti nell'assunzione degli oneri sin qui citati ed in modo solidale con tutti i soggetti interessati.

ART. 12° - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Relativamente alla realizzazione delle opere previste nel presente Piano di Recupero, i privati stipulanti dichiarano di essere a conoscenza i essere a conoscenza dell'obbligo di ottenere regolare titolo abilitativo ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il quale potrà consistere in:

- segnalazione certificata d'inizio attività in alternativa al P. di C. ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) nel caso in cui le precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive del Piano di Recupero siano scrupolosamente attuate;
- permesso di costruire ai sensi dell'art. 20 in tutti gli altri casi.

Il presente Piano di Recupero ha validità di 10 anni secondo i disposti della Legge 1150/42 e s.m.i.. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero restano valide anche oltre i limiti temporali sopra indicati salvo modifiche dello strumento urbanistico generale o esecutivo.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del Permesso di costruire ed ultimati entro tre anni; tale termine potrà essere prorogato esclusivamente nei casi di cui all'art. 15 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380.

ART. 13° - OBBLIGHI CONVENZIONALI

Resta stabilito che il Comune di Chieri non riterrà valida la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) degli edifici se non quando dai privati stipulanti o da chi per essi sia stato adempiuto a tutti gli obblighi inerenti alla presente convenzione, compreso il collaudo delle opere di urbanizzazione e/o deposito del certificato di regolare esecuzione e l'eventuale dismissione delle aree oggetto di urbanizzazione.

ART. 14° - VARIANTI

Non costituiscono varianti al presente Piano di Recupero e non richiedono la modifica della convenzione le seguenti modifiche:

1. aumento delle superfici coperte o SLP e volumi non superiori al 5% di quelle autorizzate;
2. riduzioni delle superfici coperte o SLP e volumi non superiori al 10% di quelle autorizzate;
3. modifiche interne o esterne senza variazioni di sagoma o volumi o nei limiti di cui al precedente punto 1;
4. modifiche al progetto delle opere di urbanizzazione senza che sia alterata l'impostazione fondamentale del progetto.

ART. 15° - NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Nuove disposizioni di legge o di pianificazione generale che non consentissero la totale utilizzazione edilizia convenzionata, porteranno ad una proporzionale riduzione degli oneri con diritto al rimborso dell'eccedenza eventualmente già versata e all'indennizzo delle aree cedute in attuazione del P.R.G.C. eccedenti quanto dovuto rispetto all'effettivo volume utilizzato.

Ove fossero emanate nuove norme di legge comunque limitanti l'attuale diritto di proprietà, la totale utilizzazione edilizia o la piena disponibilità delle unità immobiliari private costruende, i privati stipulanti avranno la facoltà di sospendere l'attuazione del Piano di Recupero e in questo caso verrà applicato il capoverso precedente.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 11 della L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dall'accordo fatto salvo l'indennizzo per eventuali pregiudizi accertati in danno del privato stipulante o aventi causa.

ART. 16° - REGISTRAZIONI IMMOBILIARI

- Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino a trascrivere il presente atto affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 17° - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico dei privati stipulanti, comprese le eventuali spese tecniche e notarili derivanti dalla cessione delle aree pubbliche o di uso pubblico non effettuate contestualmente al presente atto.

ART. 18° - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato A -

ART. 19° - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente convenzione e relativi allegati si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti sia generali che comunali in vigore e in particolare al D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e successive modifiche, alla Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive modificazioni e integrazioni e, limitatamente agli articoli non abrogati dall'art. 136 del D.P.R. 380/01, alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni, alla legge 28 gennaio 1977 n. 10, alla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni.